



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – ODV
CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Delibera n. 16 del 12 settembre 2024

Oggetto: Modifiche al “Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture entro le soglie europee”

Il giorno 12 settembre 2024, il Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato regolarmente costituito

Visto il D.lgs. 28 settembre 2012, n. 178 e ss.mm.ii. di riorganizzazione dell'Associazione della Croce Rossa Italiana a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010 n. 183;

Visto il vigente Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana;

Visto il Provvedimento del Segretario Generale n. 29 dell'11.03.2024, nell'ambito degli "Obiettivi Piano Strategico 2024", veniva assegnato all'Unità Acquisti e Contratti l'obiettivo di presentare proposta di Regolamento degli Acquisti entro il 30.04.2024 conforme con il nuovo Codice dei Contratti Pubblici;

Considerato che l'Associazione della Croce Rossa Italiana svolge compiti di interesse pubblico per i quali percepisce finanziamenti dai Ministeri della Difesa ed Economia e Finanza (MEF) è tenuta all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al D.Lgs 33/2023 “Codice dei Contratti Pubblici”;

Acquisita la proposta di modifica al Regolamento denominato "Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture entro le soglie europee" per renderlo conforme a quanto previsto dal nuovo codice dei Contratti Pubblici entrato in vigore il 1° aprile 2023 che andrà a sostituire e abrogare la precedente versione del Regolamento;

Ravvisata l'esigenza, per dar corso alle finalità di cui sopra, apportando le modifiche al Regolamento in oggetto disciplinando maggiormente le modalità di affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie e coordinando le modalità di affidamento con il contenuto di procure che hanno specifico campo di applicazione per oggetto e per importo;

Considerato quanto emerso durante la seduta del Consiglio Direttivo Nazionale della CRI;

Tenuto conto che dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri economici in capo all'Associazione;

DELIBERA



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

1. di approvare le modifiche al *Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture entro le soglie europee*, il cui testo - che si allega alla presente - ne costituisce parte integrante;
2. di disporre la pubblicazione del Regolamento in oggetto così modificato sul sito istituzionale dell'Associazione nella sezione "*Trasparenza*" – sottosezione "*Trasparenza associativa - Regolamenti*", in sostituzione alla versione precedentemente pubblicata.

La presente delibera viene trasmessa al Segretario Generale per gli adempimenti di competenza.

Il Segretario verbalizzante
Rossella Maria Della Corte

Il Presidente Nazionale
Avv. Rosario Maria Gianluca Valastro



REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ENTRO LE SOGLIE EUROPEE





PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Premesse

1. L’Associazione della Croce Rossa Italiana – OdV è tenuta all’osservanza ed applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. 36/2023 (di seguito anche “Codice dei Contratti Pubblici” o “Codice”).
2. Il presente Regolamento disciplina principi, criteri e modalità per l’affidamento e gestione dei contratti di appalto di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 36/23, per i quali è possibile l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. a) e b) del Codice o l’affidamento tramite procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. c), d) ed e).
3. Agli affidamenti diretti ed alle procedure negoziate sotto soglia europea si applicano le disposizioni del libro II – parte I (articoli da 48 a 61) del D.Lgs. n. 36/2023.
4. La digitalizzazione dell’intero ciclo degli appalti e dei contratti pubblici, come previsto dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici, di qualunque importo, è assicurata tramite la piattaforma digitale certificata in uso all’Associazione.
5. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia al Codice dei Contratti Pubblici *pro tempore* vigente, alla regolamentazione attuativa, nonché ai principi europei e alle altre norme amministrative e civili in materia di contratti.
6. Il presente Regolamento non trova applicazione nei confronti dei Comitati Regionali che posseggono una personalità giuridica autonoma, dotati di propria partita IVA e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, nonché di tutti i Comitati Territoriali in quanto giuridicamente autonomi secondo il vigente quadro normativo dell’Associazione.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si applicano le definizioni che seguono:
 - a) per “*Associazione della Croce Rossa Italiana*” (anche “Associazione” o “CRI”) si intende il Comitato Nazionale nonché i Comitati Regionali e delle Province autonome ove sprovvisti di autonomia giuridica ai sensi dell’art. 26.8 dello Statuto CRI e dunque quali articolazioni operative della Rete associativa nazionale CRI.
 - b) per “*Stazione Appaltante*” il Codice dei Contratti Pubblici intende un ente aggiudicatore che affida a un operatore economico un contratto pubblico di appalto o di concessione avente per oggetto l’acquisizione di servizi o forniture oppure l’esecuzione di lavori o opere. Per l’Associazione della Croce Rossa Italiana, ai fini del presente Regolamento e del suo ambito di applicazione, per Stazione Appaltante si intende il Comitato Nazionale nonché i Comitati Regionali sprovvisti di autonomia giuridica ai sensi dell’art. 26.8 dello Statuto CRI, quali articolazioni operative della Rete associativa nazionale CRI.



- c) per “*Codice*” si intende il “Codice dei Contratti Pubblici”, D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii;
- d) per “*contratti sotto soglia*” si intendono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del Codice. Le predette soglie, devono intendersi automaticamente adeguate in relazione ai diversi limiti fissati dalla normativa europea in materia, attuandosi pertanto un rinvio dinamico alle previsioni di legge;
- e) per “*valore presunto dell'appalto*” si intende l'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti prima dell'affidamento;
- f) per “CUP”, il Codice Unico di Progetto, costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri che accompagna ciascun progetto di investimento pubblico a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse;
- g) per “CIG”, si intende il Codice Identificativo Gara che consente l'identificazione univoca di una procedura di selezione del contraente ed il suo monitoraggio;
- h) per “affidamento diretto” si intende l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previa consultazione di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, c. 1 lett. a) e b), del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Codice;
- i) per “procedura negoziata” si intende la procedura di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, c. 1 lett. c), d) ed e), del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Codice;
- j) per “*struttura competente*” si intende l'articolazione afferente al Comitato Nazionale (Unità Operativa, Segretariato Regionale o altro) il cui responsabile – in quanto munito di procura con delega in materia di lavori, servizi e forniture, e sulla base e nei limiti di quanto stabilito dalla struttura organizzativa vigente – dà avvio alla procedura di acquisto.

Si intendono, oltre a ciò, integralmente recepite nel presente Regolamento le definizioni di cui all'Allegato I.1 del Codice.

Art. 3 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina principi, criteri e modalità applicati dall'Associazione della Croce Rossa Italiana per l'affidamento e gestione dei contratti di appalto per i quali è possibile l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. a) e b) e le procedure negoziate ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. c), d) ed e) del Codice.



2. Qualora si accerti l’esistenza di un interesse transfrontaliero certo, la Stazione Appaltante segue le procedure ordinarie.
3. Il valore stimato dell’appalto deve essere calcolato come indicato dall’art. 14, co. 4 del Codice.
4. Il regolamento non si applica ai contratti esclusi dall’ambito di applicazione del Codice, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito.
5. Nel caso di ricorso agli strumenti di acquisto (di cui all’Allegato I.1, art. 3, co. 1, lett. cc del Codice) e di negoziazione (di cui all’Allegato I.1, art. 3, co. 1, lett. dd del Codice), anche telematici e alla centralizzazione e aggregazione della committenza (art. 62), si applicano gli stessi principi e le medesime condizioni di trasparenza, pubblicità e motivazione descritte nel presente Regolamento.

Art. 4 - Comitati Regionali e delle Province Autonome

1. I Comitati Regionali e delle Province autonome privi di autonomia giuridica ai sensi dell’art. 26.8 dello Statuto CRI, attraverso i rispettivi Segretari Regionali, possono acquistare servizi e forniture nonché indire procedure per l’affidamento di lavori nei limiti della procura conferita ai rispettivi Segretari Regionali, nel rispetto delle previsioni di cui ai precedenti articoli.
2. In ogni caso, al pari di tutti gli altri procuratori con delega in materia di lavori, servizi e forniture del Comitato Nazionale, è fatto obbligo di verificare, prima di procedere all’acquisto, se a livello nazionale siano state già espletate procedure di analogo contenuto o comunque sottoscritti accordi quadro inerenti alla medesima tipologia di fabbisogno, ove capienti e salvo che si documenti che il ricorso agli stessi non sia economicamente conveniente a livello locale.

Art. 5 - Principi generali per gli affidamenti

1. Le procedure sotto soglia sono soggette ai principi generali contenuti nel Codice ed in particolare, sono svolte nel rispetto dei principi:
 - a) del risultato, che impone, alle stazioni appaltanti e gli enti concedenti, l’obbligo di perseguire i risultati dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
 - b) di fiducia, che comporta la reciproca fiducia, tra funzionari e operatori economici, nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione;
 - c) dell’accesso al mercato, che comporta che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti debbano favorire, secondo le modalità indicate dal Codice, l’accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto delle regole di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
 - d) interpretativo ed applicativo, in forza dei quali le disposizioni del Codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui alle lettere a), b) e c) sopra riportati;



e) di buona fede e tutela dell'affidamento che comporta che nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportino reciprocamente nel rispetto dei principi di cui alla presente lettera;

f) di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, in base ai quali la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al Codice del Terzo settore disciplinato dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;

g) di auto-organizzazione amministrativa, in base al quale le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del Codice e del diritto dell'Unione europea;

h) di autonomia contrattuale, in base al quale, nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni vengono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal Codice e da altre disposizioni di legge;

i) di conservazione dell'equilibrio contrattuale, in base al quale, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;

l) di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, in base ai quali i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal Codice;

m) di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, in base al quale al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

2. Inoltre, le procedure sotto soglia sono improntate al rispetto dei principi:

a) di economicità, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;

b) di efficacia, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;



- c) di trasparenza e pubblicità, i quali impongono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l’uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- d) di proporzionalità, che implica l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento;
- e) di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- f) di sostenibilità energetica e ambientale, che implica la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
- g) di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, che comportano l’adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

3. È necessario consentire un’effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, senza compromettere in ogni caso il livello qualitativo delle prestazioni oggetto degli affidamenti.

4. Per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture.

5. La CRI motiva nei documenti di avvio della procedura o di affidamento la mancata suddivisione dell’appalto in lotti tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore è adeguato in modo da garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese.

6. Fermo quanto disposto nei commi precedenti, nessuna acquisizione di forniture, servizi ed esecuzione di lavori può essere artificiosamente frazionata al solo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al presente Regolamento, come disposto, in generale dall’art. 14, c. 6 del Codice.

7. Nel rispetto dei principi di cui al co. 1, i contratti sono aggiudicati ad operatori economici in possesso di pregresse e documentate esperienze idonee a quelle oggetto di affidamento, prioritariamente individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione appaltante e comunque nel rispetto del principio di rotazione.

8. Resta ferma la possibilità di ricorrere, dandone adeguata motivazione negli atti di gara, anche per le fattispecie di importo inferiore alla soglia europea, alla procedura ordinaria.

Art. 6 - Regole specifiche per l’avvio delle procedure



1. La procedura ad evidenza pubblica prende avvio sulla base delle richieste provenienti dalle Direzioni di Area, Unità o Servizi che abbiano espresso il bisogno, previa verifica della copertura economica, in base alle procedure interne di autorizzazione del Presidente Nazionale e/o del Segretario Generale, o dai responsabili delle strutture competenti come definiti dall’art. 2.1.j del presente Regolamento.

Art. 7 - Obbligo di programmazione degli affidamenti

1. L’ acquisizione di servizi e forniture di importo pari o superiore ad Euro 140.000,00 e di lavori di importo pari o superiore ad Euro 150.000,00 si svolge ordinariamente sulla base dei fabbisogni manifestati su base annuale e in coerenza con il bilancio preventivo.

2. L’atto autorizzativo di avvio delle procedure, a cura della struttura competente, indicherà puntualmente le motivazioni e le ragioni che hanno reso necessario l’approvvigionamento e la sua previsione nella programmazione approvata.

3. La richiesta di acquisto da parte delle Unità o Direzioni di Area richiedenti dovrà essere effettuata tenendo conto di quanto previsto all’Allegato I al presente Regolamento, indicando l’esigenza di acquisto corredata da tutta la documentazione necessaria alla predisposizione della richiesta (capitolato tecnico, scheda tecnica, importi al netto di IVA, informazioni logistiche) al fine di permettere alla struttura competente di espletare la procedura idonea. Prima di procedere all’acquisto è fatto obbligo di verificare, per il tramite dell’Unità deputata del Comitato Nazionale, se a livello nazionale siano state già espletate procedure di analogo contenuto o comunque sottoscritti accordi quadro inerenti alla medesima tipologia di fabbisogno, ove capienti e salvo che si documenti che il ricorso agli stessi non sia economicamente conveniente a livello locale.

Art. 8 - Soglie di affidamento e principio di rotazione

1. Per i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 36/23, le stazioni appaltanti procedono con le seguenti modalità:

a) **affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro**, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) **affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro**, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;



- c) **procedura negoziata senza bando per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro**, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- d) **procedura negoziata senza bando per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all’art. 14 del D.Lgs. 36/23**, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie;
- e) **procedura negoziata senza bando per l'affidamento di servizi e forniture**, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, **di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all’art. 14 del D.Lgs. 36/23**, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Lavori		Servizi e Forniture	
Fino a € 150.000	Affidamento diretto anche tramite elenchi o albi	Fino a € 140.000	Affidamento diretto anche tramite elenchi o albi
€ 150.000 – 1.000.000	Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di 5 OE	€ 140.000 – fino alla soglia servizi e forniture art. 14	Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di 5 OE
€ 1.000.000 – fino alla soglia lavori art. 14	Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di 10 OE		

2. Le soglie di rilevanza europea previste all’art. 14 del Codice sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. Tutti gli importi indicati nel presente Regolamento devono intendersi al netto dell’imposta sul valore aggiunto.

3. Gli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie europee avvengono nel rispetto del principio di rotazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 36/23, che opera con riferimento ai soli affidamenti e aggiudicazioni a favore del contraente uscente.

4. La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sotto soglia svolte: quella in corso, e quella immediatamente precedente e comporta, salvo le deroghe di cui all’art. 49 co. 4, 5 e 6 del Codice dei contratti pubblici, di seguito illustrate, il divieto di invitare operatori economici aggiudicatari o affidatari del precedente appalto.

5. La rotazione si attua all’interno del medesimo settore merceologico e nella medesima fascia di valore economico, come di seguito meglio definite.

6. In ogni caso la rotazione non trova applicazione nell’ipotesi in cui non venga operata alcuna



limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura e ciò implica, per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse che non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati (*oppure, nel caso di utilizzo dell’albo dei fornitori*: che vengano invitati tutti gli operatori iscritti nella categoria merceologica e soglia di valore oggetto di acquisizione).

7. Non determina limitazione numerica di cui al precedente punto, la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Del pari non costituiscono limitazioni numeriche la richiesta dell’abilitazione ad uno specifico bando del Mercato elettronico.

8. La CRI individua ai fini dell’applicazione del principio di rotazione, le seguenti fasce economiche come previsto dall’art. 49, co. 3, del D.Lgs. 36/2023 (cfr. parere MIT 2177 del 25/07/2023) e pertanto, il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento al contraente uscente per ciascuna fascia:

	Forniture di beni e servizi	Lavori
A	fino a € 1.500,00 (prodotti e servizi individuati in apposito documento ricorso a spese economali)	fino a € 1.500,00 (prodotti e servizi individuati in apposito documento ricorso a spese economali)
B	> € 5.000 e < € 20.000	> € 5.000 e < € 20.000
C	> € 20.000 e < € 40.000	> € 20.000 e < € 40.000
D	> € 40.000 e < € 80.000	> € 40.000 e < € 80.000
E	> € 80.000 e inferiore alla soglia per l’affidamento diretto (attualmente pari a € 140.000)	> € 80.000 e inferiore alla soglia per l’affidamento diretto (attualmente pari a € 150.000)

9. L’applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata mediante ricorso a:

- a) arbitrari frazionamenti delle commesse, degli affidamenti o delle fasce;
- b) ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell’appalto;
- c) alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici.

10. La CRI applica il principio di rotazione anche in caso di acquisti effettuati sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA) o su altri mercati elettronici, nel caso in cui le procedure non siano aperte (es. ordine diretto ODA).

11. È possibile derogare all’applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti a fronte di:

- a) affidamenti diretti di importo inferiore a Euro 5.000;
- b) particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.);
- c) servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività o opere, che se forniti o eseguiti



da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura o del lavoro, possano recare grave pregiudizio all’Amministrazione per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;

- d) circostanze di somma urgenza e di Protezione Civile di cui all’art. 140 del Codice;
- e) casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto.

Art. 9 - Divieto di frazionamento

1. Il valore stimato delle procedure sotto soglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati all’art.14 del Codice. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell’appalto, si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all’oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell’affidamento nel tempo.

2. Nessuna prestazione può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere i limiti economici di cui al precedente art. 8 co. 5, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino. Non sono, in ogni caso, considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni fondate su evidenti motivazioni tecniche risultanti da apposita relazione.

Art. 10 - Responsabile unico del progetto

1. Per ciascuna procedura di affidamento è nominato un RUP, ai sensi dell’art. 15, co. 1 del Codice, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell’esecuzione, si può avvalere di varie figure quali: il Direttore dell’esecuzione del contratto, Direttore dei lavori, Coordinatore in materia di salute e di sicurezza ex D.Lgs. 81/08, Collaudatore/Commissione di collaudo o del Verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

2. Il RUP viene individuato nel primo atto di avvio dell’affidamento, ovvero nel provvedimento di affidamento diretto da parte del responsabile della struttura competente dotato di specifica procura in ambito di lavori, servizi e forniture; può, inoltre essere individuato internamente all’Associazione con atto del Presidente Nazionale e/o del Segretario Generale tra i dipendenti già inquadrati con livello D (o superiore) del CCNL della Croce Rossa Italiana (“CCNL CRI”) che abbiano i requisiti espressamente previsti ed indicati nell’Allegato I.2 del Codice, in quanto tale ruolo comporta l’esecuzione di funzioni amministrative dirette, didattiche e di coordinamento il cui svolgimento presuppone competenza, capacità e responsabilità professionale da esplicitarsi nel settore in cui operano.

3. Ove non diversamente stabilito e/o in caso di mancata indicazione ai sensi del precedente comma 2, il RUP si identifica nella persona del responsabile della struttura competente, se in possesso dei citati requisiti.

4. L’incarico di RUP è obbligatorio, non può essere rifiutato e viene svolto in coerenza con le



modalità previste dall’Accordo integrativo al CCNL CRI vigente.

5. Il RUP, avvalendosi di personale e strutture interne competenti, svolge tutti i compiti istruttori relativi alle procedure di affidamento previste dal presente Regolamento, ivi compresi gli affidamenti diretti, nonché vigila sulla corretta esecuzione dei contratti, qualora tale competenza non sia stata specificamente attribuita ad altri organi o soggetti come previsto dal successivo art. 12.

6. Il RUP riferisce immediatamente al soggetto o all’organo che lo ha nominato su qualsiasi circostanza rilevante concernente la procedura di affidamento e, in particolare, su fatti che determinino o facciano ritenere possibile il verificarsi di irregolarità o rallentamenti, facendo proposte per il loro superamento ovvero segnalando iniziative assunte a tal fine, fatto salvo che il RUP non coincida con il responsabile della struttura competente, poiché in tal caso provvede direttamente.

7. Il RUP, qualora non sia preposto anche allo svolgimento dell’attività di controllo, segnala al soggetto o all’organo competente tutti gli elementi rilevanti al fine di poter valutare l’esattezza, correttezza e puntualità con cui sono stati adempiuti gli obblighi contrattuali fatto salvo che il RUP non coincida con il responsabile della struttura competente poiché in tal caso provvede direttamente.

8. Ai sensi dell’art. 42 del Codice, nonché di quanto previsto Codice Etico dell’Associazione, il RUP o altro personale coinvolto nella procedura di affidamento, qualora presenti una situazione di conflitto di interesse, dovrà darne comunicazione all’Associazione e astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli affidamenti e dell’esecuzione contrattuale.

9. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla disciplina del Codice in materia di ruolo e funzioni del RUP negli appalti e nelle concessioni.

Art. 11 - Responsabile di fase

1. Ai sensi dell’art. 15, co. 4, del Codice, l’Associazione della Croce Rossa Italiana si riserva la facoltà di nominare uno o più responsabili di procedimento per le fasi qualora la natura dell’affidamento lo richieda.

2. In caso di nomina dei responsabili di fase, rimangono in capo al RUP gli obblighi – e le connesse responsabilità – di supervisione, coordinamento indirizzo e controllo, mentre vengono ripartiti in capo ai primi i compiti e le responsabilità delle singole fasi a cui sono preposti.

3. Il responsabile di fase è individuato internamente all’Associazione tra i dipendenti già inquadrati con livello D (o superiore) del CCNL CRI in quanto tale ruolo comporta l’esecuzione di funzioni amministrative dirette, didattiche e di coordinamento il cui svolgimento presuppone competenza, capacità e responsabilità professionale da esplicarsi nel settore in cui operano.

4. L’incarico non può essere rifiutato e viene svolto in coerenza con le modalità previste dall’Accordo Integrativo al CCNL CRI vigente.



Art. 12 - Il Direttore dell’esecuzione del contratto

1. Per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture, le funzioni e i compiti del Direttore dell’esecuzione (di seguito “DEC”) sono svolti, di norma, dal responsabile della struttura richiedente e/o utilizzatrice/fruitrice del servizio/bene e/o da persona da quest’ultimo individuata in relazione alla complessità dell’appalto, al quale è affidato il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico/contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto, dovendo assicurare la regolare esecuzione da parte dell’esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.
2. Il RUP, relativamente ai lavori, può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo pari o superiore alla soglia di cui all’art. 14 del Codice.
4. Il DEC del contratto, ove diverso dal RUP, è indicato nell’atto di affidamento e/o nel contratto con cui si formalizza l’affidamento della fornitura di beni e servizi o in altro atto trasmesso tempestivamente al fornitore.
5. È individuato internamente all’Associazione tra i dipendenti già inquadrati con livello D (o superiore) del CCNL CRI in quanto tale ruolo comporta l’esecuzione di funzioni amministrative dirette, didattiche e di coordinamento il cui svolgimento presuppone competenza, capacità e responsabilità professionale da esplicitarsi nel settore in cui operano.
6. Il DEC del contratto è soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi:
 - a) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
 - b) prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze;
 - c) interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
 - d) per ragioni concernenti l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di una Unità Operativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno richiesto/curato l’affidamento.
7. Il DEC è tenuto ad annotare in apposito registro tutte le vicende legate all’esecuzione del contratto comprese le contestazioni e comunicarle al RUP per gli eventuali seguiti di competenza.

PARTE II - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO

Art. 13 - Affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a Euro 150.000,00 e di servizi e forniture di importo inferiore a Euro 140.000,00

1. Nelle procedure di affidamento diretto di lavori di importo inferiore a Euro 150.000 e di servizi e forniture, di importo inferiore Euro 140.000,00, si procede, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze



pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni, resta ferma l’opportunità di richiedere due o più preventivi.

2. Nell’individuazione degli Operatori Economici cui richiedere il preventivo, l’Associazione utilizza l’Albo fornitori CRI e nel caso di servizi professionali l’Albo dei professionisti dell’Associazione o, in mancanza, i cataloghi elettronici del Mercato elettronico.

3. Come disciplinato dall’art. 8 del presente Regolamento, gli affidamenti avvengono nel rispetto del principio di rotazione, salve le deroghe previste all’art. 49 del D.Lgs. 36/23.

Art. 14 - Verifica dei requisiti

1. I requisiti di idoneità professionale e/o capacità tecnica, capacità economica e finanziaria, se previsti, devono essere proporzionati all’oggetto dell’affidamento e tali da non compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle micro imprese di risultare affidatarie.

- a) Nelle procedure di affidamento diretto di importo inferiore a Euro 40.000, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. L’Associazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, provvederà alla verifica delle dichiarazioni fornite tramite sorteggio di due operatori al mese.
- b) Nelle procedure di affidamento diretto di importo pari o superiore a Euro 40.000 i predetti requisiti dovranno essere autocertificati tramite compilazione del DGUE e le verifiche saranno effettuate tramite il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (di seguito “FVOE”).

2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all’escussione della eventuale garanzia definitiva ove richiesta, alla comunicazione all’ANAC e alla sospensione dell’Operatore Economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a 12 mesi, decorrenti dall’adozione del provvedimento.

Art. 15 - Anomalia delle offerte

1. Per gli affidamenti diretti di cui al presente articolo, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, non si applica l’esclusione automatica delle offerte anomale. In ogni caso si potrà valutare la congruità dell’offerta che in base a elementi specifici appaia anormalmente bassa.

Art. 16 - Garanzia

1. Per gli affidamenti diretti, di cui alla presente Parte, la Stazione Appaltante non richiede la **garanzia provvisoria**, salvo ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta. Le esigenze particolari devono essere indicate nella decisione a contrarre o nell’avviso d’indizione o in altro atto equivalente. In tale ultima ipotesi il relativo ammontare non può superare l’1%. In



casi, debitamente motivati, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva.

2. Quando richiesta, la **garanzia definitiva** è pari al 5% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 53, co. 4 del Codice e non si applicano le riduzioni di cui all’art. 106 del Codice né gli aumenti della percentuale in base al ribasso offerto di cui all’art. 117; nel caso di affidamento tramite Accordo Quadro la garanzia definitiva, costituita nella modalità di cui all’art. 117, co. 1, del Codice è pari al 2% dell’importo dell’Accordo Quadro.

Art. 17 - Criteri e modalità di valutazione delle offerte

1. Le offerte sono valutate mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, salva la possibilità di ricorrere al criterio del prezzo più basso nei casi previsti dall’art. 108, co. 3, del Codice dei Contratti Pubblici.
2. Quando il criterio di aggiudicazione è il minor prezzo, la verifica della completezza e della correttezza della documentazione amministrativa degli operatori economici e la valutazione delle offerte è affidata direttamente al RUP.
3. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte tecniche è affidata a una Commissione giudicatrice composta da soggetti con comprovata esperienza nello specifico settore cui afferisce l’oggetto dell’affidamento, ai sensi dell’art. 93 del Codice.
4. La Commissione è composta da un numero di componenti pari a tre o, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità per far fronte alla complessità della procedura, pari a cinque.
5. La Commissione sarà formata, di norma, da personale interno (con livello D o superiore) che svolgerà le attività durante l’orario di lavoro senza alcun compenso, né indennità aggiuntiva. I componenti sono nominati in data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle offerte con provvedimento del Segretario Generale o suo procuratore delegato che individua altresì colui che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.
6. Della procedura e delle valutazioni svolte dovrà essere redatto apposito verbale.
7. Nel caso di aggiudicazione dei contratti di importo inferiore alle soglie europee con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di Presidente.

Art. 18 - Proposta di aggiudicazione e provvedimento di aggiudicazione

1. La proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP a favore del miglior offerente.
2. Il RUP dovrà quindi svolgere le verifiche in merito al possesso dei requisiti previste dal Codice per i contratti di importo superiore a Euro 40.000 tramite il FVOE.



3. Alla conclusione delle verifiche obbligatorie, il provvedimento di aggiudicazione viene disposto ordinariamente dal RUP con proprio atto, salvo il caso in cui lo stesso non sia dotato di idonei poteri di rappresentanza dell’Associazione. In tale ultimo caso, il RUP propone l’aggiudicazione al soggetto dotato dei poteri di rappresentanza dell’Associazione, che adotterà il provvedimento di aggiudicazione.

Art. 19 - Esecuzione

1. Dopo la verifica dei requisiti, ovvero dopo la presentazione dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti per servizi, forniture e lavori di importo inferiore a Euro 40.000,00, l’esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni.
2. L’esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d’urgenza di cui al comma successivo e/o quelli di cui all’art. 140 del Codice in caso di circostanze di somma urgenza e di Protezione Civile.
3. L’esecuzione d’urgenza è consentita quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l’igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell’Unione Europea.

Art. 20 - Lavori di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il RUP, ovvero il tecnico che si reca per primo sul luogo, informano prontamente il Presidente Nazionale, il Segretario Generale ed il responsabile della struttura competente sui motivi dello stato di urgenza e le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo. Il responsabile della struttura competente, previa autorizzazione del Presidente Nazionale e/o del Segretario Generale, dispone immediatamente, con propria disposizione e sotto la sua responsabilità, le misure improcrastinabili da attuare.
2. Fermo restando quanto sopra, può essere disposta l’immediata esecuzione dei lavori entro il limite di Euro 500.000,00 o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità;
3. Al contempo, il RUP redige il verbale, controfirmato dal responsabile della struttura competente, se non coincidente con la figura del RUP, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo; il verbale dovrà essere trasmesso al Presidente Nazionale e/o al Segretario Generale.
4. Per ogni altro aspetto, si applica quanto disposto dall’art. 140 del Codice in materia di circostanze di somma urgenza e di Protezione Civile.



PARTE III - AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA

Art. 21 - Procedure negoziate

1. Le procedure negoziate sono procedure di affidamento previste e disciplinate dall'art. 50 lett. c), d) ed e) in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto.
2. Le procedure negoziate sotto soglia possono essere indette per appalti di servizi e forniture di valore pari o superiore ad Euro 140.000, sino ad importo inferiore alla soglia europea, al netto dell'IVA.
3. Per i lavori, le procedure negoziate vengono indette per importi di valore pari o superiore ad Euro 150.000, sino ad importo inferiore alla soglia europea, al netto dell'IVA.

Art. 22 - L'iter procedimentale

1. Atto di impulso della procedura negoziata è la decisione a contrarre, che costituisce il primo atto della procedura nel quale deve essere preliminarmente verificato, con istruttoria, l'eventuale interesse transfrontaliero.
2. Qualora si rinvenga un interesse transfrontaliero certo, si renderà necessario attivare una procedura ordinaria.
3. Gli appalti di lavori di importo compreso tra Euro 150.000 e sino ad Euro 1.000.000 e gli appalti di servizi e forniture di importo compreso tra Euro 140.000 e fino alla soglia europea, vengono aggiudicati rispettando il criterio di rotazione, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato (*oppure*: tramite albo fornitori).
4. Per gli appalti di lavori di valore pari o superiore ad Euro 1.000.000 e sino alla soglia europea, il numero di operatori da consultare è pari ad almeno dieci, ove esistenti.

Art. 23 - Decisione a contrarre

1. La decisione a contrarre deve specificare:
 - a) l'assenza di un interesse transfrontaliero certo; tale accertamento può essere verificato attraverso i seguenti indici rivelatori:
 - valore dell'affidamento, più è elevato maggiore sarà la possibilità che detto interesse possa sussistere;
 - vicinanza con il confine del luogo in cui deve essere svolta la prestazione oggetto di affidamento;
 - partecipazione di operatori esteri a precedenti procedure nello stesso ambito



- merceologico;
- pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse.
 - b) l’interesse che si intende soddisfare;
 - c) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta;
 - d) gli elementi essenziali del contratto;
 - e) le caratteristiche dei lavori, beni o servizi che si intendono realizzare o acquisire;
 - f) le modalità per l’individuazione degli operatori economici da invitare (albo o avviso);
 - g) l’eventuale numero minimo e massimo di operatori ammessi;
 - h) qualora previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, l’indicazione dei criteri per l’individuazione degli operatori da invitare;
 - i) le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori. La motivazione può evidenziare che l’applicazione di criteri di individuazione degli operatori economici è impossibile o comporta oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura;
 - j) il criterio per la scelta della migliore offerta;
 - k) il nominativo del RUP;
 - l) l’importo massimo dell’affidamento e la copertura contabile.

Art. 24 - Le fasi della procedura

1. La procedura negoziata senza bando sotto soglia si sviluppa su quattro fasi:

- a) consultazione, ove esistenti, di un numero di operatori indicati all’art. 50 del Codice, lett. c), d) ed e), individuati tramite indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- b) il confronto tra gli operatori economici individuati e invitati, nonché la scelta dell’affidatario;
- c) controllo e verifica requisiti;
- d) stipula del contratto.

Art. 25 - Le modalità di individuazione degli operatori economici da invitare

1. La consultazione dell’albo fornitori deve tenere conto del principio di rotazione, delle fasce merceologiche e delle fasce di valore contemplate dall’art. 9 del presente Regolamento.

Art. 26 - L’indagine di mercato

1. L’indagine di mercato costituisce strumento alternativo all’Albo Fornitori per individuare gli operatori economici interessati a partecipare allo specifico affidamento, da invitare alla competizione.



2. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento in merito al successivo invito alla procedura.
3. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti. Sono differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche mediante la consultazione di cataloghi elettronici del Mercato elettronico o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti.
4. I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori economici sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 35 del Codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.
5. L’avviso relativo alla indagine di mercato va pubblicato sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”. Inoltre, l’avviso va pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC.
6. L’avviso viene pubblicato per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
7. Qualora l’importanza dell’appalto lo richieda, potranno essere associate ulteriori forme di pubblicità sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP. A tal fine, la durata della pubblicazione sul predetto profilo del committente dovrà essere del pari stabilita in ragione della rilevanza del contratto.
8. L’avviso deve indicare:
 - f) il valore dell’affidamento;
 - g) gli elementi essenziali del contratto;
 - h) i requisiti di idoneità professionale;
 - i) i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
 - j) il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
 - k) qualora sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, i criteri per operare la scelta, in conformità a quanto previsto dal successivo art. 27 del presente Regolamento;
 - l) sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori da invitare, in via eccezionale, le ragioni per le quali verrà operato il sorteggio tra i medesimi invece che l’utilizzo dei criteri di cui al rigo precedente, come meglio delineato nel successivo 28 del presente Regolamento;
 - m) i criteri di selezione degli operatori economici invitati;
 - n) le modalità per prendere contatto, se interessati, con la stazione appaltante.

Art. 27 - L’albo fornitori

1. L’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura d’appalto viene effettuata



tramite l’albo fornitori.

2. L’operatore economico, per l’iscrizione, attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
3. L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria di lavori oggetto di affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti.
4. L’iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali.
6. Vengono esclusi dall’albo gli operatori economici che, secondo motivata valutazione:
 - a) hanno commesso grave negligenza;
 - b) siano in malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
 - c) hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale;
 - d) si sono resi responsabili di false dichiarazioni;
 - e) si sono resi responsabili di gravi inadempimenti attestati dal responsabile del progetto;
 - f) abbiano colposamente presentato offerta in gare i cui bandi e/o capitolati richiedevano requisiti tecnico-economici in realtà non posseduti dal fornitore;
 - g) non posseggano uno o più requisiti richiesti per l’iscrizione;
 - h) abbiano perduto uno o più dei requisiti richiesti per l’iscrizione. In questo caso è possibile il loro inserimento in altre sezioni dell’elenco;
 - i) non abbiano presentato offerte a seguito di tre inviti nel biennio.
7. L’albo è accessibile e consultabile sul sito web dell’Associazione.

Art. 28 - Individuazione degli operatori economici da invitare

A) In caso di avviso di indagine di mercato:

1. Qualora, nell’avviso pubblico di avvio dell’indagine di mercato, si preveda un numero massimo di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento e con i principi di coerenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali; tali circostanze devono essere esplicitate nella decisione a contrarre e nell’avviso di avvio dell’indagine di mercato.

B) in caso di Albo fornitori:

1. Qualora si preveda di invitare alla procedura negoziata un numero massimo di operatori economici, tra quelli iscritti all’albo fornitori, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento e con i principi di



coerenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

2. Anche in tal caso, il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali. I criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata devono essere indicati nella decisione a contrarre.
3. L'applicazione del principio di rotazione non si rende necessario nel caso in cui, come già precisato nell'art. 8, co. 6 del presente Regolamento, non venga previsto nessuna limitazione numerica alla partecipazione degli operatori individuati tramite utilizzo dell'albo fornitori e/o avvio dell'indagine di mercato.
4. Quando gli operatori non siano presenti in albo fornitori è possibile consultare l'elenco degli operatori presenti in MEPA e/o presenti sul mercato, ai quali sarà comunque richiesto di iscriversi all'Albo Fornitori CRI.

Art. 29 - Garanzia provvisoria e definitiva

1. Nelle procedure negoziate l'offerta è corredata da una **garanzia provvisoria** pari all'1% per cento del valore complessivo della procedura indicato nel bando o nell'invito, costituita nelle modalità di cui all'art. 106 del Codice.
2. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dell'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
3. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto e comunque perde efficacia dopo 30 giorni dall'aggiudicazione.
4. Si applicano le riduzioni previste dal Codice avuto riguardo alla consistenza dell'operatore economico e dal possesso delle certificazioni di qualità.
5. Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore, ai sensi dell'art. 53 del Codice, costituisce una **garanzia definitiva**, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'art. 106 del Codice, pari al 5% dell'importo contrattuale; tale obbligo è indicato negli atti e documenti di gara. Nel caso di procedure aventi ad oggetto accordi quadro di cui all'art. 59 del Codice, l'importo della garanzia per tutti gli operatori economici aggiudicatari è indicato nella misura massima del 2 per cento dell'importo dell'accordo quadro.
6. Negli appalti di lavori l'appaltatore può richiedere prima della stipulazione del contratto di sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10 per cento degli stessi, ferme restando la garanzia fideiussoria costituita per l'erogazione dell'anticipazione e la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo, ai sensi dell'art. 117, co. 9 del Codice. Per motivate ragioni di rischio dovute a particolari



caratteristiche dell'appalto o a specifiche situazioni soggettive dell'esecutore dei lavori, la stazione appaltante può opporsi alla sostituzione della garanzia. Le ritenute sono svincolate dalla stazione appaltante all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Art. 30 - Anomalia dell'offerta

1. Nel caso di aggiudicazione di procedure negoziate, con il criterio del prezzo più basso, di **contratti di appalto di lavori e servizi** che non presentano un interesse transfrontaliero certo, è necessario prevedere negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque indicando uno dei metodi descritti nell'Allegato II.2 del Codice, ovvero indicando che il metodo sarà selezionato tramite sorteggio. In ogni caso è possibile valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

2. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, è necessario indicare negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nel precitato Allegato II.2, ovvero selezionandolo in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'Allegato II.2.

3. L'esclusione automatica di cui al comma 1, primo periodo, riguarda solo gli appalti di lavori e servizi e non anche quelli di forniture.

Art. 31 - Invito alla procedura

1. Una volta individuati gli operatori ai sensi degli artt. 25 e ss. del presente Regolamento, gli stessi, in osservanza ai principi di imparzialità e parità di trattamento, dovranno essere invitati contemporaneamente a presentare offerta mediante gli strumenti del Mercato elettronico o della piattaforma di approvvigionamento digitale.

2. Conclusa l'indagine di mercato (oppure: Consultato l'Albo fornitori) e formalizzati i relativi risultati, si procederà ad invitare gli operatori selezionati a presentare offerta

Art. 32 - Il contenuto della lettera d'invito

1. L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria.

2. In linea generale l'invito deve contenere:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara (*oppure, nel caso di operatore*



economico selezionato da un albo fornitori: i requisiti generali, di idoneità professionale e la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell'albo fornitori). Si rende necessario l'utilizzo del DGUE per la dichiarazione dei requisiti speciali e generali;

- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del RUP e del DEC (se necessario);
- j) il criterio prescelto per il calcolo della soglia di anomalia;
- k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- l) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura della documentazione amministrativa.

Art. 33 - Criteri di aggiudicazione

1. Le procedure negoziate sotto soglia sono aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del minor prezzo, nei casi espressamente previsti dall'art. 108, co. 3, del Codice.
2. Vanno aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i servizi ad alta intensità di manodopera, nonché i contratti di appalto previsti all'art. 108, co. 2 del Codice.

Art. 34 - Commissione giudicatrice

1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla Commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di Presidente.
2. La Commissione si riunisce in seduta riservata e le relative attività devono essere verbalizzate. Le sedute della Commissione possono essere svolte a distanza mediante utilizzo di strumenti telematici.
3. I componenti delle Commissioni sono individuati tra i dipendenti ed i collaboratori in servizio presso l'Associazione dotati delle necessarie competenze ovvero qualora ritenuto opportuno o previsto dalle vigenti normative, presso l'apposito Albo dei Commissari di gara.

Art. 35 - Verifica dei requisiti

1. La verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura tramite compilazione del DGUE, sarà effettuata tramite il FVOE.



Art. 36 - Termine di conclusione della procedura negoziata

1. La procedura negoziata sotto soglia deve concludersi entro i termini stabiliti dal Codice.
2. I termini decorrono dall’ invio degli inviti a offrire, fino all’aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.
3. Ove si debba attivare la procedura di verifica dell’anomalia, i termini sopra indicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.
4. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest’ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

PARTE IV - CONTRATTI E PAGAMENTI

Art. 37 - Forma di stipulazione dei contratti

1. I contratti sono stipulati in una delle seguenti forme, da adottarsi in base alla loro natura ed entità:
 - a) mediante emissione d’ordine generato sul sistema SAP o in mancanza mediante ordine inviato a mezzo PEC, per le procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori di importo pari o inferiore ad Euro 5.000,00, IVA esclusa;
 - b) da Euro 5.001,00 a Euro 40.000,00 mediante sottoscrizione di una scrittura privata;
 - c) da Euro 40.000,00 fino alle soglie europee, mediante scrittura privata sottoscritta dalle parti.
2. Nei casi di cui alla lett. a) le procedure si intendono perfezionate con l’emissione dell’ordine d’acquisto, generato tramite sistema SAP, trasmesso tramite PEC ed in mancanza, tramite email all’aggiudicatario.
3. Nei casi di cui alle lettere b) e c), i contratti/preventivi sono sottoscritti da parte dell’Associazione con firma digitale.
4. Una volta sottoscritto il contratto nelle forme sopra indicate, lo stesso deve essere inviato al Direttore dei lavori, nel caso di lavori, o al Direttore dell’esecuzione, nel caso di forniture e servizi, insieme a tutta la documentazione utile a consentire la corretta gestione e monitoraggio del contratto, da intendersi ivi ricompresa anche l’Offerta tecnica presentata dall’appaltatore. I capitolati e il computo metrico estimativo, eventualmente richiamati, fanno parte integrante del contratto.
5. Il contratto/preventivo dovrà contenere le condizioni specifiche di esecuzione dello stesso, tra



cui l'inizio ed il termine dei lavori, della prestazione o fornitura, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze necessarie, ivi compresi il regime IVA applicabile, il CIG, il Codice univoco di fatturazione elettronica, ogni onere relativo agli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. nonché la documentazione relativa alla valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e altri adempimenti in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

6. In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti e dichiarati dall'operatore, dovrà procedersi alla risoluzione del rapporto contrattuale, con la sospensione di ogni pagamento con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto.

Art. 38 - Collaudo e verifica di conformità, certificato di regolare esecuzione, certificato di pagamento

1. I lavori sono soggetti a collaudo, mentre, l'affidamento di servizi e forniture è soggetto alla verifica di conformità ai sensi dell'art. 116 del Codice, volti a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

2. Il RUP controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dei lavori, per i lavori, e al Direttore dell'esecuzione del contratto, per i servizi e forniture, quando sono nominate figure distinte.

3. Per i lavori che prevedono l'affidamento tramite procedura ex art. 50 del Codice, si può prevedere la sostituzione del certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione per i lavori è emesso nei termini di legge

4. Per le forniture di beni e per i servizi, la corretta consegna della fornitura e/o il corretto svolgimento del servizio, intesi come regolare esecuzione, possono essere attestati, entro 10 giorni dalla stessa, con l'apposizione della firma sul ddt e contestuale stesura del verbale di conformità o idonea documentazione comprovante la citata regolarità da comunicare ai fornitori via email o PEC.

5. A seguito dell'attestata regolare esecuzione della prestazione, entro il termine sopra indicato o come previsto da contratto, il RUP richiedente o il direttore dell'esecuzione, se nominato, comunica immediatamente al fornitore il nullaosta all'emissione della fattura da cui decorreranno i termini di pagamento previsti dall'ordine e/o dal contratto.

6. L'iter di cui sopra può essere assolto ove sia già stato appositamente ed espressamente previsto nel contratto.

7. In caso di contestazioni, le stesse dovranno essere dettagliate e tempestivamente trasmesse al RUP dal richiedente/DEC, che provvederà alla formalizzazione via PEC al fornitore.



8. Contestualmente al collaudo negli appalti di lavori, e della verifica di conformità negli appalti di servizi e forniture, il RUP o il DEC, all’esito positivo del collaudo o dalla citata verifica di conformità, rilascia al fornitore l’autorizzazione all’emissione della fattura di pagamento; il pagamento è effettuato nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di emissione della fattura salvo che sia espressamente concordato nel contratto o nell’ordine un diverso termine.

9. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, co. 2, del Codice Civile. Ogni irregolarità in capo all’appaltatore, che va contestata entro il medesimo termine di dieci giorni, sospende i termini di pagamento.

Art. 39 - Pagamenti

1. Per l’iter e le procedure di pagamento si rimanda ad apposito processo.

Art. 40 - Spese Economali

1. Nel rispetto dei principi generali di economicità ed efficacia, l’Associazione acquisisce beni e servizi ricorrendo prioritariamente alle procedure ordinarie di acquisizione previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

2. Le spese di natura economale possono essere assunte nei limiti degli stanziamenti dei competenti Centri di Acquisto economali e devono essere relative all’acquisto di beni o servizi di non rilevante entità (spese minute) necessari per sopperire ad esigenze impreviste, imprevedibili, non programmabili nei limiti di importo delle relative spese.

3. Resta fermo che non deve trattarsi di spese effettuate a fronte di contratti d’appalto, ovvero, in caso di contratti di appalto in essere, il ricorso alle spese economali deve essere giustificato dal carattere di necessità ed urgenza incompatibile con i tempi di consegna previsti dal contratto stesso, pertanto, la corretta qualificazione della singola operazione, da effettuarsi a seconda delle specificità del caso concreto, rientra nella responsabilità del Responsabile del Centro di Acquisto economale.

4. L’importo massimo per le spese economali, indicate al successivo art. 42, ammonta ad Euro 1.500,00 mensili e sarà allocato annualmente ad ogni Centro di Acquisto economale.

5. Le spese economali sono escluse dall’obbligo di richiesta del CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ma deve essere garantita la tracciabilità delle operazioni attraverso idoneo strumento di pagamento (bonifico bancario, postale, pagamento con carta, bancomat, ecc.) e obbligo di documentazione della spesa.

6. I Responsabili della gestione delle spese economali coincidono con gli attuali titolari di centro di acquisto economale (intesi come responsabili della struttura competente all’acquisto, ivi inclusi i Segretari Regionali).

7. Per la corretta gestione delle predette spese il responsabile dovrà:

a) giustificare in apposito atto le motivazioni di ricorso alle spese economali. A titolo



esemplificativo e non esaustivo, le motivazioni potranno essere indicate all'interno delle note presenti nel gestionale SAP al momento dell'inserimento della Richiesta di Acquisto e dell'emissione dell'Ordine di Acquisto o tramite apposito allegato;

- b) farsi rilasciare fattura di acquisto con l'espressa indicazione che trattasi di acquisto per spese economiche;
- c) produrre rendicontazione mensile delle spese;
- d) utilizzare per il pagamento esclusivamente carte di credito/bancomat messe a disposizione dall'Associazione, bonifico bancario ovvero altro strumento di pagamento che consenta la piena tracciabilità.

Art. 41 - Spese economiche ammissibili

1. Di seguito elenco delle tipologie spese economiche ammissibili:

- a) spese postali, telegrafiche, acquisto di valori bollati e spedizioni a mezzo servizio postale o corriere;
- b) acquisto di beni (materiali di consumo in genere) e servizi, nonché riparazione e manutenzione di beni mobili, macchine ed attrezzature;
- c) acquisizione di beni e servizi di modesta entità;
- d) acquisto stampati, modulistica, cancelleria;
- e) lubrificanti;
- f) canoni di abbonamenti radiofonici, televisivi e internet;
- g) acquisto di libri, giornali e pubblicazioni;
- h) acquisto di capi di vestiario ed accessori;
- i) addobbi, bandiere e gonfaloni;
- j) piccole piante ornamentali e prodotti vivaistici;
- k) acquisto, lavaggio e riparazione di vestiario in genere, biancheria, tendaggi e tappezzeria;
- l) generi alimentari, stoviglie e materiali per il confezionamento pasti;
- m) servizi di traduzione e interpretariato, da liquidarsi comunque su presentazione di fatture, qualora l'Amministrazione non possa provvedervi con proprio personale;
- n) spese minute per cerimonie, convegni, manifestazioni istituzionali e per il funzionamento degli Organi Istituzionali;
- o) spese minute di carattere diverso necessarie a soddisfare fabbisogni correnti per l'Associazione non altrimenti individuabili nell'elencazione entro il limite di cui al successivo comma.

2. Sono escluse dal presente articolo tutte le spese che vengono effettuate in ragione di quanto previsto dall'art. 140 del Codice (procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile).

Art. 42 - Controllo contabile sulle spese economiche



1. Il controllo contabile sui rendiconti delle spese economali è operato dall’Unità Operativa Amministrazione e Finanza.
2. Per controllo contabile si intende la corretta riconciliazione dei pagamenti avvenuti tramite carta di credito/debito con i correlati documenti fiscalmente validi (fatture intestate all’Associazione con indicazione del centro di costo in descrizione).
3. Le spese economali sono soggette a verifiche periodiche da parte dei Revisori dei Conti per il controllo di regolarità contabile.
4. Le spese economali saranno soggette a controllo a campione.

PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 - Pubblicità legale degli atti e trasparenza

1. L’Associazione, assolve agli obblighi di pubblicità e trasparenza delle procedure sotto la soglia di rilevanza europea, uniformandosi alla disciplina del Codice.

Art. 44 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla data della Delibera di approvazione ed è pubblicato sul sito istituzionale dell’Associazione sotto la voce “Regolamenti”.

Art. 45 - Abrogazioni

1. Il presente Regolamento sostituisce ogni ulteriore atto interno avente analogo contenuto, ivi incluse le “*Linee Guida per l’acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria*”, che si intendono abrogate dal giorno successivo alla sua entrata in vigore.



TAVOLA DELLE REVISIONI

<i>N.</i>	<i>Data della delibera del Consiglio Direttivo Nazionale</i>	
0	19 novembre 2021	<i>Approvazione</i>
1	14 ottobre 2022	<i>Prima revisione</i>
2	12 settembre 2024	<i>Seconda revisione</i>
3	=====	<i>Terza revisione</i>
4	=====	<i>Quarta revisione</i>
5	=====	<i>Quinta revisione</i>



ALLEGATO I

1. L’avvio delle procedure da parte delle strutture competenti avverrà entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione completa e corretta (es. schede tecniche, capitolato, criteri di valutazione ove il criterio sia l’offerta economicamente più vantaggiosa, ecc.) utile all’espletamento delle stesse, corredata da scheda di sintesi e/o Richiesta di Acquisto autorizzata.

2. A norma dell’art. 17, co. 3, del Codice, le procedure, gare e concessioni si concludono nei seguenti termini massimi, ove sia utilizzato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita:

CRITERIO OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA	
Procedura aperta	9 mesi
Procedura ristretta	10 mesi
Procedura competitiva con negoziazione	7 mesi
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara	4 mesi
Dialogo competitivo	7 mesi
Partenariato per l’innovazione	9 mesi

3. I termini per la conclusione delle procedure, gare e concessioni condotte secondo il criterio del minor prezzo sono i seguenti:

CRITERIO MINOR PREZZO	
Procedura aperta	5 mesi
Procedura ristretta	6 mesi
Procedura competitiva con negoziazione	4 mesi
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara	3 mesi

4. I termini decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall’invio degli inviti a offrire, fino all’aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.

5. Ove la stazione appaltante o l’ente concedente debba effettuare la procedura di verifica dell’anomalia, i termini sopraindicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.

6. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest’ultimo, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.